



Con la collaborazione organizzativa  
dell' **Unione Sportiva Braccio Fortebraccio a.s.d. 1890 Perugia**

**PERUGIA, 4 Dicembre 2010**  
*Palazzo dei Priori*  
*Sala dei Notari*

## **6° CONVEGNO NAZIONALE ANNUALE U.N.A.S.C.I.**

*Il Dirigente Sportivo:  
mente, cuore e.....“Braccio” valente*  
**La Formazione del Dirigente Sportivo.**

**Diritti e doveri del Dirigente Sportivo**

**Relatore:**

**dott.ssa Nicla Flavia RESTIVO**

*Giudice Penale presso il Tribunale di Perugia*

## 1.Introduzione

**1.1** E' un particolare piacere cercare di delineare, in questa sede ed alla presenza degli illustri relatori che mi precedono, il ruolo del Dirigente sportivo oggi, nel terzo millennio. Ciò comporta in primo luogo la necessità di evidenziare quel filo conduttore che lega quei valorosi principi , ideali ed aspirazioni del passato che hanno caratterizzato la vita e le gesta del condottiero Braccio Fortebracci, simbolo della Società Centenaria Perugina (che festeggia, in questa occasione, anche l'anniversario dei 120 anni dalla propria costituzione) e quei principi “ mente ,cuore,braccio valente “...cui devono sempre ispirarsi i protagonisti dell'impresa sportiva,i cui dirigenti devono perseguire l'impegno costante a dimostrare che gli sforzi ,i sacrifici,il senso di unità di squadra l'accettazione dei propri limiti, l'emulazione equilibrata e bilanciata costituiscono valori decisivi per educare le generazioni presenti e tramandarli come modelli di sviluppo a quelle future.

Appare così assai significativo che, in un centro ad alto indice di criminalità, qual è Scardia di Napoli sia sorta un'iniziativa che è in questi giorni diffusa attraverso uno spot televisivo, denominato “*percorso maddaloni*” imperniato sulla sollecitazione a iscriversi ad associazioni sportive, quale via per imparare **le regole di uno sport** come strumento per apprendere **regole di più ampio respiro** quali quelle di un **sano e onesto vivere sociale** .

Nello stesso spirito può esser inquadrato il progetto di un nuovo Liceo detto dello Sport ,infrastruttura definita un passo storico dalla deputata Manuela di Centa ed oggetto di un progetto avviato nel 2009 di educazione motoria nella scuola, promosso giusto accordo tra il ministro dell'Istruzione Stella Gelmini ed il Presidente del Coni Gianni Petrucci. Il progetto si inserisce nel più vasto movimento detto della cultura del “**rispetto delle regole**” che fa parte della promozione di educazione stradale sovvenzionata dall'ANIA.

## 2.Ruoli del dirigente

**2.1** Costituisce dato obiettivo l'attribuzione al dirigente sportivo di un preciso ruolo di riferimento e di rappresentanza all'esterno, esigenza che nasce da quel naturale senso di immedesimazione, rispetto e proiezione che trova la sua fonte nella spontanea capacità di aggregazione dell'uomo e nella ricerca costante di un punto di riferimento da seguire come modello non solo sportivo ma anche di vita.

Di conseguenza grava sul dirigente sportivo anche un delicato compito di “**educare**” attraverso esperienze sportive coinvolgendo tutte le componenti umane: lo spirito,la mente,la psiche, il corpo, il mondo delle relazioni. Più che le parole sono le esperienze che cambiano i modi di pensare e di agire delle persone .Noi siamo ciò che abbiamo sperimentato e le esperienze, positive e negative, segnano in profondità .Da qui l'efficacia educativa dello sport praticato secondo precisi e condivisi valori etici.

Lo sport,così come il teatro, la musica e le altre attività del tempo libero possono diventare strumenti di vera crescita umana ,come testimoniano anche gli oratori inventati già nel 1500 da San Filippo Neri e re-interpretati da San Giovanni Bosco, in cui molta attenzione veniva data alla formazione dei giovani, soprattutto quelli più emarginati, proprio per distoglierli dalla vita di strada.

Proprio nelle Società Sportive Centenarie tale funzione di modello di riferimento assurge a peculiare caratteristica e non è limitato alla sola competenza tecnica richiesta per questa o quella disciplina sportiva, ma costituisce un impegno ulteriore a far sì che vengano tramandati, nel tempo, quei valori che hanno reso duratura , stabile e perciò stesso affidabile, la Società Centenaria che ne è tuttora vessillo e portavoce .

Proprio nell' associazione centenaria si coniuga, da un lato, quell'esigenza di rendere praticabile a tutti i cittadini l'accesso ad attività sportive che costituisce manifestazione di quel senso civico di messa a disposizione della collettività di strutture, capacità ed impegno per esaltare in ogni individuo le proprie capacità e, dall'altro, l'impegno di farsi portavoce di un messaggio culturale ben più duraturo .

Il fulcro vitale delle società Centenarie ritengo stia proprio in questo spirito popolare che le anima, forte, duraturo, sanguigno che allarga le sue braccia all'intera collettività con antesignana capacità di consentire una democratica partecipazione di tutti al miglioramento delle proprie condizioni sia fisiche che psichiche attraverso l'attività dello sport.

**2.2** Vi è, pertanto, un **compito sociale** da raggiungere che grava sulle società sportive centenarie e sui loro dirigenti ,quello di acquisire il più ampio numero di consensi e di partecipazione dei soci ed iscritti non per esigenze di profitto bensì per consentire a ciascuno di poter raggiungere i propri obiettivi e risultati personali che devono maturare tuttavia in un ambiente non di individualismo ma di **ampio confronto popolare**.

In tale contesto **il ruolo sociale** dell'associazione sportiva centenaria va di pari passo con quelle finalità perseguite anche dalle pubbliche istituzioni di ogni città ovvero il consentire l'accesso a tutti i cittadini a strutture sportive, per praticare una sana attività sportiva ,intesa come momento di crescita e di sviluppo della comunità e come miglioramento delle qualità di vita ,in vista del raggiungimento del benessere psicofisico,che rientra nel diritto alla salute di ogni individuo.

**2.3** A tale riguardo va preso atto del fatto che il ruolo del Dirigente sportivo è in costante **evoluzione**, soprattutto nel periodo attuale in cui anche gli amministratori di piccole società sportive sono costretti a confrontarsi con problematiche sempre più complesse, determinate dai cambiamenti legislativi, economici e culturali.

Tale adeguamento appare necessario poiché tutto deve confrontarsi ed adeguarsi al generale evolversi o meglio mutare delle relazioni sociali, delle abitudini di vita, delle aspirazioni del cittadino, delle sempre più pressanti richieste di specializzazione in vista del più veloce raggiungimento degli obiettivi avuti di mira.

A tale proposito, tuttavia, si osserva che, a differenza dei modelli di vita impostici nella società odierna, in cui trova poco seguito l'abitudine all'impegno ed alla fatica in vista del raggiungimento di un risultato, poiché secondo i modelli proposti tutto deve essere raggiunto senza fatica e per di più velocemente, lo spirito che deve sostenere una società sportiva ed i suoi dirigenti deve essere "slow" anziché "fast", in tal senso mutuando termini divenuti oramai comuni nel lessico quotidiano, per indicare un livello di vita qualitativamente migliore.

Con il termine "Slow" intendo riferirmi alla necessità di cogliere nell'essenza dell'uomo, inteso come una entità armoniosa, unica ed irripetibile con i suoi limiti, pregi e difetti, lo stimolo per la ricerca degli obiettivi di volta in volta che il dirigente dovrà raggiungere, adattandoli alle esigenze di ogni associato senza preconcetto alcuno.

E proprio nel raggiungimento di questo importante obiettivo che i Dirigenti Sportivi debbono impegnarsi e indirizzare i loro sforzi.

Troppo spesso, infatti, siamo storditi dalla crescente **spettacolarizzazione dello sport** ed indotti a pensare che tutto sia scontato e facile, posto che l'uomo riesce a superare il limite delle proprie stesse capacità fisiche con velocità sempre crescente, per cui si pretende il tutto e subito e chi non riesce a raggiungere rapidamente obiettivi di eccellenza e talento si sente escluso o messo in disparte.

La squadra sportiva, di conseguenza, sembra più sollecitata a dedicarsi alla cura e selezione delle eccellenze piuttosto che al coinvolgimento del maggior numero di soci ed iscritti affinché sia, invece, stimolata nel cittadino sportivo, una continua ricerca della sfida dell'individuo con sé stesso.

**2.4** La società sportiva e i suoi dirigenti hanno, pertanto, **il dovere di evitare di chiudersi a riccio**, in un rituale auto celebrativo, attorno all'immagine riflessa dei pochi che raggiungono obiettivi di successo mentre invece deve continuare ad aprirsi alla collettività locale anche in periodi in cui come questo, a causa della crisi economica, del vuoto di valori o di stimoli tramandati ai giovani dalle loro famiglie o figure di riferimento, può apparire che la collettività non risponda, con adeguato interesse, all'invito al **confronto tra pari** proposto dalla disciplina della competizione sportiva.

Diviene, pertanto, necessario che la società sportiva si apra sempre più alla cittadinanza, dando così prova di attaccamento alla città ed ai suoi cittadini mettendo a disposizione della collettività le proprie strutture e competenze così come, in sede locale, ha già fatto la società centenaria Perugina Fortebraccio, con la realizzazione di un polo sportivo e di piscine.

**2.5** Tuttavia l'ansia del risultato a tutti i costi, spesso, non va di pari passo con la qualità della preparazione sportiva, prediligendosi sempre più frequentemente l'uso di facili scorciatoie, ovvero di "mezzi non ortodossi" pur di ottenere risultati immediati ed una visibilità a scapito della stessa salute dello sportivo.

Mi riferisco **al doping** ed all'uso sempre più indiscriminato e diffuso, di farmaci ed ausili per l'incremento illecito di prestazioni fisiche che nulla hanno a vedere con il concetto di sport inteso come **leale confronto tra pari**.

Molte discipline sportive risultano sempre più "colpite" da tale pratica illegale ed addirittura abbiamo assistito, con profondo sconcerto e delusione al ribaltamento di risultati olimpici in quanto raggiunti con mezzi sleali e non attraverso la competizione tra pari.

Quanta responsabilità deve essere ascritta ai soli atleti che a tale pratica illecita si sono prestati e quanto invece ai tecnici o ai Dirigenti delle rispettive società di appartenenza? Come sono formati i dirigenti e i tecnici di tali atleti? Chi supervisiona le loro scelte? Tali interrogativi aprono un dibattito molto ampio che, di per sé, richiederebbe di essere affrontato da solo in una specifica separata sede.

### **3. La responsabilità del dirigente sportivo all'interno della società sportiva**

#### **3.1. Nozione di Società sportiva**

Il termine "società sportiva", in se considerato, sintetizza in un'unica espressione diverse realtà associative.

Esse, pur caratterizzandosi formalmente per una diversa denominazione usata dai propri consociati ("associazione", "circolo", "gruppo", "centro", "polisportiva" e simili), possono agevolmente essere ricondotte, invece, ad un unico genere, che richiama subito alla mente il concetto di "società", nel senso tecnico-giuridico adoperato dal Legislatore nel Codice Civile.

La società sportiva, in quanto "società", rappresenta anch'essa per definizione l'incontro **tra uomini e mezzi, persone e beni in un'attività coordinata per un fine specifico (nella fattispecie la pratica sportiva)**.

La nostra Legislazione offre la possibilità di scegliere, tra alcuni, il tipo di figura, cioè lo schema giuridico, con cui regolamentare un sodalizio sportivo, ben potendo esso aggregarsi, costituirsi ed operare sotto uno dei modelli predisposti dal Legislatore.

Operata la scelta dello schema, converrà ricordare ai consociati che ad **ogni regime giuridico** cui il sodalizio dovrà uniformarsi dovrà corrispondere necessariamente una diversa responsabilità dei dirigenti.

Lo stesso identico termine di "società sportiva", nell'accezione di un sodalizio che opera per il raggiungimento di un fine sportivo, si ritrova proprio nei testi cardine che disciplinano la pratica sportiva o che hanno dato vita ad enti di diritto pubblico a carattere eminentemente sportivo.

In altre parole, nell'astratta configurazione della "società sportiva" si possono in concreto costituire sodalizi sportivi che rivestono le caratteristiche di **società commerciali o semplici** (a seconda che l'attività economica sia diretta alla

produzione ed allo scambio di beni o servizi oppure no), così come, al contrario, difettando dei requisiti di un'attività economica e dello scopo del lucro (divisione degli utili), per questi sodalizi non si potrà più parlare di "società" (intesa nel termine tecnico-giuridico predetto), ma di un altro tipo di "coalizione", e cioè di un altro "ente".

Nella quasi totalità dei casi le **società sportive italiane**, non avendo per oggetto un'attività economica e commerciale e per scopo il lucro, si costituiscono secondo quel modello predisposto del Legislatore in tema di "**associazioni**".

Per delineare l'indagine sulla **responsabilità del dirigente sportivo**, si dovrà dunque necessariamente spostare l'obiettivo sulla società sportiva costituita sotto forma di "**associazione**", accennando solo brevemente che tutte le questioni attinenti la responsabilità di un amministratore, di un rappresentante (ovvero del dirigente) di una società sportiva, con attività economica e con scopo di lucro, sono compiutamente disciplinate dalle disposizioni dettate in tema di "società".

### 3.2. Associazione

In seno alle associazioni dobbiamo preliminarmente distinguere le **associazioni riconosciute** da quelle **non riconosciute**, e ciò sempre allo scopo di rendere ancor più mirata l'indagine sulla responsabilità del dirigente sportivo.

Le prime si caratterizzano, al pari delle persone fisiche, per il requisito della **capacità giuridica**, o meglio della personalità giuridica, nel senso che esse sono soggetti autonomi dotati di propria capacità rispetto alla capacità dei loro consociati, mentre per le seconde, mancando il requisito della personalità giuridica in senso proprio, vi è una sorta di **identità tra l'ente stesso ed i suoi associati**, pur potendo l'ente essere titolare di qualsiasi diritto.

Da tale profonda distinzione discende una diversa regolamentazione, sia per quanto attiene **i rapporti tra ente e consociati** sia per quanto attiene **i rapporti tra ente e terzi estranei** al rapporto associativo.

Nel panorama sportivo italiano, quasi tutte le società sportive scelgono di strutturarsi e costituirsi come **associazioni non riconosciute**, vuoi per le dimensioni contenute del sodalizio nel numero di affiliati e/o consociati, vuoi per il carattere oneroso della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica (mediante l'emanazione di un apposito Decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per taluni enti, da parte del Prefetto ovvero per decreto del Presidente della Regione, ex DPR 616/1977), vuoi per il fatto che esse non dispongono, in partenza, di capitali necessari per acquisire impianti sportivi fissi o immobili da destinare come sede sociale, oppure non ritengono di accedere, se non in futuro, alla particolare forma di credito agevolato (il c.d. credito sportivo ai sensi della L. 50/1983, opportunità questa concessa alle sole associazioni riconosciute), sicché appare poco conveniente ai più dotarsi di personalità giuridica riconosciuta.

## 4. Le responsabilità della società sportiva e del suo dirigente

### 4.1 La responsabilità di natura contrattuale verso i terzi

Essendo per definizione l'ente associazione sportiva una figura di per sé astratta (ma non per questo inidonea ad essere un centro di imputazioni giuridiche), essa si manifesta necessariamente al mondo esterno mediante **atti e volontà dei propri rappresentanti**, i quali, nel caso di un'associazione non riconosciuta, sono quelli che, in virtù di un atto interno alla stessa, sono legittimati ad esserne i portatori, in quanto agiscono in nome e per conto dell'associazione.

Formatosi il sodalizio e retto da un **ordinamento interno**, (l'accordo tra i consociati), sarà questo ordinamento a dettare le norme che regolano i poteri di rappresentanza con l'esterno.

Si badi, però, che in base alla teoria di carattere generale secondo cui i terzi estranei non sono tenuti a conoscere, nel caso di specie, quali siano gli organi del sodalizio ed a chi spetti di rappresentarlo, il nostro ordinamento prevede **per le associazioni non riconosciute** una stretta equivalenza tra responsabilità della società e responsabilità delle persone (di tutte le persone) che hanno agito in nome e per suo conto di talché la società risponde per le obbligazioni da essa contratte sia con il proprio patrimonio (denominato "fondo comune") sia con il patrimonio personale delle persone che hanno agito in nome e per suo conto (art. 38 C.C.).

La **coobbligazione solidale** tra società e chi (dirigente o meno) ne ha speso il nome rappresenta il primo e più importante esempio di tutela che l'ordinamento appresta nei confronti dei terzi.

Ne consegue che chi, normalmente, spende il nome dell'associazione (di regola, il dirigente e non il semplice socio che non ha partecipato al negozio) **dovrà rispondere con il proprio patrimonio, unitamente a quello della società**, tenendo presente che, nel caso di specie, non vi è possibilità di preventiva escussione del patrimonio della società (come invece previsto nel caso di talune società commerciali aventi scopo di lucro): cosicché il terzo, creditore della società nell'esecuzione coattiva del suo credito, potrà scegliere di escutere il patrimonio della società, quello dell'amministratore - dirigente oppure entrambi contemporaneamente.

Si tratta, in buona sostanza, di una vera e propria **fideiussione ex lege**, tanto che il dirigente eventualmente escutato non può opporre al creditore la preventiva escussione del patrimonio sociale: ove però fosse prescelto il patrimonio personale del singolo, questi potrà vantare il proprio diritto di regresso sul patrimonio sociale, secondo la regola del "*solve et repete*".

E' pacifico, peraltro, che per aversi tale responsabilità solidale è necessario che il dirigente - amministratore **abbia agito non solo in nome e per conto della società ma soprattutto nei limiti e nell'ambito dei poteri da questa ricevuti**.

E' altrettanto pacifico che ove tali atti esorbitassero dai poteri conferiti, fatte sempre salve le ragioni creditorie dei terzi contraenti, dell'adempimento dell'obbligazione contratta sarebbe tenuto a rispondere il solo rappresentante, in virtù delle norme generali in tema di mandato.

Dalle norme contenute nel Codice Civile, in tema di responsabilità dell'amministratore, non è fissato **alcun limite temporale** a tale responsabilità. Si sostiene, al riguardo che per il dirigente - rappresentante tale sua responsabilità

continui anche dopo la cessazione del suo incarico ed anche dopo la sua perdita della qualità di membro dell'associazione, sicché il terzo può agire per la prima volta in giudizio anche dopo tale momento.

Trattandosi di **responsabilità solidale**, l'obbligazione assunta nella vigenza della carica vincola il dirigente che l'abbia assunta per la società, a meno che negli accordi sociali non venga prevista la possibilità che, in caso di cessazione dall'incarico, il dirigente "dismesso" venga "sollevato" da tale responsabilità.

Ma in tal caso la natura prettamente "interna" dell'accordo sociale non vincola in alcun modo il terzo estraneo al rapporto sociale e, quindi, un eventuale patto o scrittura privata con cui il dirigente subentrato, accettando l'incarico, si accolli le responsabilità contrattuali del dirigente uscente avrà valore solamente tra di essi.

Di conseguenza, se si dovesse convenire in giudizio la società sportiva per pagamento delle obbligazioni contratte, invocando il principio della solidarietà tra società ed amministratori - dirigenti che a quella obbligazione hanno dato vita, si dovrebbero necessariamente citare in giudizio anch'essi, **anche se non più in carica** o anche **se non più soci** del sodalizio (occorre però che siano quegli stessi amministratori - dirigenti che abbiano materialmente concluso il contratto all'epoca dei fatti dedotti in giudizio): questi ultimi, chiamati in causa, per liberarsi dalle responsabilità contrattuali, invocheranno la scrittura predetta ed a loro volta chiederanno la chiamata in giudizio, a garanzia, di chi, subentrando in qualità di nuovo dirigente, si è obbligato a esonerarli da ogni e qualsivoglia responsabilità di natura contrattuale derivante dai contratti da essi stipulati in nome e per conto dell'associazione.

Il caso più frequente in cui il dirigente, anche a distanza di anni, venga chiamato a rispondere con il proprio patrimonio riguarda **le passività**, anche quelle passività che siano sopravvenute dopo la cessazione della carica, cioè quelle che siano **effetto di obbligazioni sorte durante la carica**, (come ad esempio quelle derivanti dal **contenzioso tributario** in materia di omissioni nel versamento dell'I.V.A. oppure quelle derivanti dal contenzioso instaurato dal dipendente della società sportiva a titolo di differenze retributive, di omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ,dovuti per il rapporto di lavoro subordinato ovvero per il mancato accantonamento dei ratei costituenti il trattamento di fine rapporto o per il mancato pagamento di tale voce etc. etc.).

Ove nella società sportiva venisse consolidata la prassi, per i dirigenti subentrati, di prestare una siffatta garanzia, idonea a sollevare i dirigenti uscenti dei debiti sopravvenuti, si produrrebbe un evidente vantaggio: i contratti e le obbligazioni assunte risulterebbero più trasparenti e ponderate, perché se nel corso della gestione sociale, alcuno dei dirigenti volesse per avventura concludere contratti avventati ed assumere obbligazioni troppo onerose, (indipendentemente dal fatto che comunque ne risponderà fin tanto che sarà in carica), nessun dirigente subentrato, conscio delle reali possibilità di sopravvenienze passive, si accollerebbe mai le responsabilità patrimoniali di un simile operato, anzi pretenderebbe il contrario, e cioè di essere a sua volta garantito.

#### **4.2 Le responsabilità extracontrattuali**

Si definisce extracontrattuale la responsabilità che trae origine non da un atto o negozio giuridico a carattere patrimoniale (quale quella appena esaminata), ma **da un fatto, un atto o un comportamento di per se idoneo a produrre un danno**. Recita infatti l'art. 2043 C.C. che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Così strutturata, la responsabilità per **danni non derivanti da contratto**, presuppone una condotta umana, essendo irrilevante se colui che ha posto in essere tale condotta abbia agito con coscienza e volontà (dolo) oppure non abbia osservato le comuni regole di prudenza, diligenza e perizia (colpa).

Tale condotta potrà essere **positiva** (un fare) oppure **negativa** (un non fare), e cioè commissiva od omissiva.

E' necessario inoltre che tra l'evento lesivo e la condotta che lo ha prodotto vi sia **un nesso di causalità o di occasionalità**, cioè un legame senza del quale quella condotta non avrebbe potuto cagionare il danno, di cui poi si richiede il risarcimento.

Per evidenti ragioni di brevità ci limiteremo invece ad analizzare, per quanto possibile, le ipotesi più frequenti in cui la società sportiva ed i suoi dirigenti sono chiamati a rispondere a titolo **di risarcimento del danno da fatto illecito**.

Quasi tutte le discipline sportive comportano dei rischi e questi rischi sono comunemente accettati da chi le pratica: occorre invece stabilire quale sia la **soglia del rischio**, oltre la quale scatta l'imputazione del fatto illecito e la risarcibili per il danno provocato.

La casistica è numerosissima infatti, dalla ricerca delle massime giurisprudenziali in tema di responsabilità della società sportiva e del dirigente sportivo per danni, emergono molte ipotesi di responsabilità. Ciò comporta un particolare dovere di diligenza ed attenzione .

Tutti i soggetti che ruotano intorno attività sportiva possono essere centri di imputazione giuridica di un fatto illecito (**atleti, medici, organizzatori e società, e per essa i suoi dirigenti**), sicché tutti questi soggetti possono essere ritenuti responsabili di un fatto che determini come conseguenza un danno, ed un danno suscettibile di essere risarcito, anche se verificatosi nonostante il puntuale adempimento e rispetto delle regole fissate, ad esempio, dal CONI o dalle Federazioni sportive che ne sono organi , essendo in ogni caso, per il principio generale del "**neminem laedere**", tenuti al rispetto comunque delle comuni norme di prudenza e diligenza.

Per brevità espositiva si riportano i vari tipi di responsabilità, in un ordine evidentemente non esaustivo della complessa problematica e, quindi, puramente indicativo.

**a) Responsabilità per danni degli allievi e per danni agli allievi di discipline sportive: la figura dell'istruttore sportivo ed il suo passaggio dalla responsabilità diretta e personale a quella indiretta ed oggettiva della società.**

Nella più ampia figura del "precettore" e di "chi insegna un mestiere od un'arte", delineata nell'art. 2048, 2<sup>a</sup> co. C.C., può essere sicuramente ricompresa quella dell'istruttore sportivo, il quale risponde a titolo di **colpa** per i danni provocati da chi (in questo caso l'allievo) è sotto la sua vigilanza.

Si tratta, in termine tecnico, di una "presunzione" di colpa, nel senso che essa viene comunque "attribuita" all'istruttore, salva la prova contraria: spetterà così al maestro dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (**art. 2048, 3<sup>a</sup> co. C.C.**). Va osservato che, pur accomunato - non a caso- storicamente alla figura del genitore, il maestro se ne differenzia, in quanto è tenuto a rispondere dell'illecito cagionato dal suo allievo **limitatamente al tempo in cui quest'ultimo sia soggetto alla sua vigilanza**, così come non è responsabile di qualsiasi atto posto in essere dal suo allievo, ma risponderà solo di quegli eventi che ricadono sotto il suo **potere di vigilanza e di controllo**.

Questa premessa sulla figura del maestro e della sua personale responsabilità, ci consente ora di guardare all'ipotesi in cui attività del maestro sia inserita in un contesto non più individuale, ma societario, in un rapporto cioè di **preposizione e di subordinazione** rispetto alla società sportiva.

E' possibile che del fatto illecito del maestro risponda la società sportiva?

La risposta è positiva ed è contenuta nell'art. **2049 C.C.** che recita: "I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni cui sono adibiti".

In tale ipotesi normativa viene ricondotta **la responsabilità del dirigente sportivo**, essendo stato correttamente sostenuto che la società sportiva deve rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni subiti dall'allievo per fatto illecito dell'istruttore, posto in essere nell'esercizio delle incombenze cui è adibito.

La giurisprudenza, salvo alcune isolate pronunzie, continua a sostenere che si tratterebbe di una **responsabilità indiretta**, basata su una presunzione di colpa assoluta, dimodochè al committente (società) che voglia esimersi per il fatto del commesso (istruttore), non servirà dimostrare di aver tenuto una condotta irreprensibile: dovrà invece provare l'insussistenza del rapporto di preposizione o del nesso causale o di occasionalità necessaria fra le incombenze affidate e la consumazione dell'illecito.

Nel definire in che cosa consista **il rapporto di preposizione**, mancando il quale viene meno la responsabilità ex art. 2049 C.C. si rileva che basta un atto di volontà del "dominus" e, cioè, che il soggetto preposto (istruttore) **agisca su richiesta e per conto del committente** (società), e che vi sia un **vincolo di subordinazione**, cioè che il proponente (società) abbia potere di direzione e di vigilanza sul preposto (istruttore). Non è detto se sia assolutamente necessario che si tratti di un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece sufficiente **un rapporto sussistente al momento dell'illecito**.

Per escludersi la responsabilità della società sportiva, questa dovrà provare che non sussistono i presupposti di cui all'art. 2049 C.C. e, quindi, che il danno non è riferibile alle mansioni dell'istruttore oppure che esso è riferibile unicamente alla sua sfera privata.

Per quanto poi concerne i **danni agli allievi**, provocati nell'esercizio attività sportiva, si sostiene secondo un costante orientamento, che la società sia chiamata a rispondere **a titolo di responsabilità contrattuale, a norma dell'art. 1218 C.C.** e cioè per non aver adempiuto esattamente alla prestazione dedotta nel contratto, e ne deve rispondere anche se si sia avvalsa dell'opera di terzi, a norma dell'art. 1228 C.C.

Se consideriamo infatti la società come parte debitrice in un contratto che vede come parte creditrice l'allievo e che ha per oggetto la partecipazione ad un corso sportivo, è innegabile che per il tipo di attività svolta, la società si impegni a garantire l'integrità fisica dell'allievo e, quindi, nel caso in cui essa risultasse inadempiente e tale inadempimento generasse un danno, ne sarebbe tenuta al risarcimento. Pertanto, al momento dell'iscrizione al corso, nasce un **rapporto obbligatorio, di natura contrattuale, tra società ed allievo**, mentre l'istruttore sarà considerato terzo estraneo al rapporto obbligatorio principale, essendo egli comunque impegnato con un altro e ben diverso contratto, o di lavoro autonomo o di lavoro dipendente, nei confronti della società. Ne consegue che non essendo incompatibili tra loro le norme contenute negli **artt. 2049 e 1228 C.C.**, la società sportiva risponderà del fatto dell'istruttore e l'eventuale clausola di esonero di responsabilità sottoscritta dall'allievo o per esso dall'esercente la potestà, sarà nulla ed improduttiva pertanto di alcun effetto giuridico.

**b) Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose; la nozione di "attività pericolosa" nella pratica sportiva e responsabilità nella manifestazione sportiva.**

Nell'esame della normativa del Codice Civile, in tema di responsabilità extracontrattuale, merita di essere menzionata un'altra figura di responsabilità, prevista per **l'esercizio di attività pericolose** e disciplinata nell'**art. 2050 C.C.**

Recita la norma che "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di attività pericolosa, per sua natura o per i mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Occorre preliminarmente domandarci **se l'attività sportiva sia di per sè pericolosa**, se nella nozione di pericolosità rientrino tutte le attività o discipline sportive o solo alcune di esse; e, infine, a che titolo possa rispondere la società sportiva e per essa i suoi dirigenti.

In primo luogo va osservato che le attività disciplinate dalla norma in esame sono genericamente quelle che "pur destinate a generare danni con un grado di probabilità particolarmente alto, sono considerate lecite dall'ordinamento, in funzione dell'utilità sociale di cui appaiono portatrici".

Non v'è dubbio che le attività sportive, in quanto lecite ed in quanto utili socialmente, possano anche generare danni nel corso del loro svolgimento e quindi ricadrebbero, solo per questo, nella previsione normativa dell'art. 2050 C.C.; appare invece dubitabile che il grado di probabilità del verificarsi di un danno possa essere così particolarmente alto.

In secondo luogo, non tutte le attività sportive appaiono ugualmente "pericolose" la giurisprudenza infatti ha di volta in volta operato un doveroso distinguo, ritenendo senz'altro pericolose l'attività venatoria, lo sci nautico, la gestione di una scuola di equitazione, quella di una pista di go-kart e, con qualche incertezza, l'attività sciistica.

Con riguardo alle altre discipline ciò non vuol dire, necessariamente, che una società che pratici attività sportiva non estrinsecamente pericolosa, non possa comunque essere chiamata a rispondere per danni secondo la previsione normativa dell'art. 2050 C.C. ma tutto ovviamente va valutato caso per caso con prudente apprezzamento.

Si pensi, infatti, all'organizzazione di una gara sportiva.

Non di rado è la stessa società sportiva ad organizzare una gara o una manifestazione sportiva, nel senso di gestirla materialmente e direttamente, con evidenti riflessi in tema di ordine pubblico. In questo caso, indipendentemente dalla responsabilità del funzionario preposto alla tutela dell'ordine pubblico (nella fattispecie, l'autorità di Pubblica Sicurezza), la società ha comunque il dovere di attivarsi affinché possa essere prevenuto e quindi evitato qualsiasi incidente e/o danno a persone e cose.

Ne consegue che, pur se attività sportiva in concreto espletata non sia pericolosa, anche la **gestione di uno stadio o di un palazzetto dello sport** in cui l'attività si manifesta, obbliga chi lo gestisce ad adottare particolari misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico essendone, per di più, responsabile anche per il comportamento degli "addetti al campo", dipendenti della società sportiva come si evince da alcune pronunce in tal senso.

Anche se il caso di responsabilità per il comportamento degli addetti al campo può sembrare isolato (non si rinvengono altri precedenti specifici in giurisprudenza), va tuttavia ribadita la delicatezza del tema, perché soltanto la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno potrà valere ad esonerare il dirigente della società da questo tipo di responsabilità.

Sul punto, risulta obiettivamente difficile una simile dimostrazione, che si sostanzierebbe nell'impiego di energie e di mezzi atti ad evitare che la pericolosità della attività si traduca in dannosità (...), cioè **"nell'adozione degli specifici accorgimenti suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza"**.

Ai fini della **prova liberatoria** non sarà dunque sufficiente dimostrare di non aver violato le misure prescritte da norme legislative o regolamentari, perché dovrà darsi la prova che il pregiudizio concretamente verificatosi sia stato del tutto estraneo alla sfera di dominio dell'esercente (il c.d. caso fortuito, o il fatto del terzo o dello stesso danneggiato), e cioè **che sia stato interrotto quel fatidico nesso di causalità** tra la condotta e l'evento dannoso.

Per evitare *ab origine* qualsiasi responsabilità di tal genere sarà, pertanto, preferibile che il dirigente sportivo dimandi, interamente, l'organizzazione materiale dell'evento sportivo al proprietario o al gestore dell'impianto, il quale ne rimarrà, di conseguenza, l'unico effettivo responsabile.

Ritornando al tema più generale delle responsabilità extracontrattuali, occorre infine stabilire se anche per i danni extracontrattuali, così come avviene per i danni da contratto, la società sportiva ed i suoi dirigenti **rispondano in solido con il fondo comune** e con il loro personale patrimonio.

Sul punto non vi è concorde parere. In senso affermativo, si sostiene che il fondo delle associazioni e quindi anche il patrimonio dei suoi dirigenti risponde anche dei debiti extracontrattuali, mentre, per converso, si ritiene che la rappresentanza non può estendersi al fatto illecito, di cui l'autore potrà rispondere a titolo personale.

Poiché però la solidarietà tra patrimonio della società e patrimonio del dirigente viene contemplata solo per le obbligazioni derivanti da attività negoziali (art. 38 C.C.), è da ritenere preferibile un'interpretazione ristretta. La giurisprudenza, nel tentativo di dirimere la questione, ha comunque introdotto per le società sportive due tipi di **responsabilità, diretta ed indiretta**, ritenendo responsabile la società nei limiti del suo fondo comune sia quando il fatto illecito sia stato commesso da chi abbia legalmente agito per l'associazione (responsabilità diretta), sia quando il fatto sia stato commesso da ausiliari della società, nell'esercizio delle incombenze cui erano adibiti.

## **5. Altre ipotesi di responsabilità del dirigente della società sportiva (nei rapporti con i mass-media, con altre società sportive per la cessione e l'acquisizione di un giocatore), e la responsabilità del sanitario.**

**5.1** Con riguardo ai rapporti tra **società sportiva e mass-media**, si segnalano in giurisprudenza alcune pronunzie che hanno messo in risalto il delicato rapporto tra il sodalizio sportivo ed il mondo "esterno" della comunicazione di massa. Si è infatti sostenuto, con riguardo al **diritto all'immagine** della persona e nel caso specifico dell'atleta, che è illecita la pubblicazione della fotografia di atleti dilettanti su periodici, accompagnata da didascalie pubblicitarie e propagandistiche, qualora manchi il consenso degli atleti e della federazione sportiva di appartenenza; ne consegue che la società sportiva, pur cedendo alle lusinghe della pubblicazione di fotografie di propri atleti, sia pur dilettanti, dovrà prestare particolare attenzione a che le immagini non trasmettano un messaggio pubblicitario ovvero, in caso contrario, che vi sia comunque l'assenso del soggetto ripreso e della federazione.

Si dovrà altresì prestare la massima cautela nei **rapporti diretti con gli organi di informazione**, laddove in talune ipotesi non sorga addirittura una violazione del diritto di cronaca: è il caso di una controversia promossa dalla società editrice di due quotidiani nei confronti di una società sportiva, e riguardante la concessione di un numero di tessere per l'ingresso gratuito nella tribuna stampa, inferiore a quello ottenuto nel campionato precedente.

**5.2** Con riguardo poi al caso di **cessione ed acquisizione di atleti tra società sportive**, la giurisprudenza ha delineato una precisa responsabilità in capo al dirigente che ceda a titolo oneroso un giocatore ad un'altra squadra, tacendone le reali condizioni fisiche: in quest'ipotesi si è ravvisato nel comportamento silente addirittura **il reato di truffa**, laddove le taciute condizioni fisiche del giocatore ne avrebbero dovuto imporre, addirittura, l'interruzione dell'attività agonistica.

ed in effetti, poiché la norma contenuta nell'art. 640 C.P. è diretta a tutelare la libertà del consenso, intesa come autonoma determinazione alla volontà negoziale, può valere come raggio il silenzio serbato su quelle circostanze, da chiunque poste in essere, che, se invece conosciute dal soggetto passivo (società acquirente), avrebbero certamente determinato in senso negativo la sua volontà negoziale .

Nel caso in esame è indubbia la **responsabilità penale** (che è personale, ex art. 27 Cost.), del dirigente sportivo, che può anche concorrere con quella del **medico - dirigente sportivo** che abbia contribuito con la sua condotta alla rappresentazione di una falsa realtà.

**5.3 La responsabilità penale del sanitario**, per colpa c.d. professionale, è stata infine ravvisata dalla giurisprudenza con riguardo all'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 40 cpv. C.P., il quale pone l'equivalenza tra la diretta causazione dell'evento ed il mancato impedimento dell'evento ("non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo").

In tema di società sportiva, l'esempio più emblematico di responsabilità del sanitario, medico di società sportiva, è rappresentato dal caso "**Renato Curi**", giocatore di calcio della società sportiva Perugia, ritenuto idoneo all'attività sportiva nonostante una riscontrata, ma non diagnosticata anomalia cardiaca e deceduto, poi, nel corso di una partita.

Pur mancando l'elemento intenzionale e quindi il dolo, la Suprema Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto che la colpa del sanitario deve essere valutata con larghezza e comprensione per le peculiarità proprie dell'arte medica in generale e di quelle relative ai casi concreti, ma pur sempre nell'ambito dei criteri dettati dall'art. **43 C.P.** ("il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se prevenuto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza od imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline") .

Il soggetto che ha **l'obbligo giuridico di impedire l'evento deve cioè attivarsi, nel senso di porre in essere tutte le cautele** che, avuto riguardo alla specifica attività dell'atleta, ne dovrebbero scongiurare la pratica sportiva in generale e quella agonistica in particolare, a prescindere dall'obbligo di compiere una determinata attività (nel caso in esame, l'omissione da parte del medico della società sportiva di sottoporre a visita di controllo di idoneità psicofisica l'atleta della società stessa, poi deceduto in seguito a cardiopatia) .

Si badi che **l'obbligo giuridico di impedire l'evento** non viene meno per il fatto che un altro organo, anche pubblico, abbia ommesso di vietare all'atleta attività agonistica ,perché non ne era stato informato, la giurisprudenza ha infatti ritenuto che l'obbligo giuridico di impedire la lesione del bene "incolumità personale" dell'atleta investe il **dirigente sportivo**, che risponderà a titolo di colpa per la sua condotta omissiva, consistita nell'aver concorso alla determinazione dell'evento morte; l'imputato, presidente di una società sportiva, benché reso edotto delle precarie condizioni fisiche dell'atleta, da lui fatto spontaneamente e quindi senza un precedente obbligo di sottoporre ad accertamenti sanitari l'atleta, aveva ommesso di informare di ciò gli organi federali, dotati del potere di precludere attività pericolosa e, comunque, non aveva, di fatto ,impedito il proseguimento attività agonistica, pur avendo ormai l'obbligo giuridico di prospettare agli organi pubblici del CONI l'evento letale derivante da tale proseguimento.

Nel caso però in cui fosse accertata la sussistenza, oltre alle cause predette, di **cause e/o concause poste in essere dalla stessa vittima**, dovrà necessariamente essere valutato nella determinazione dell'evento un eventuale **concorso colposo dell'atleta**, consistito nell'aver taciuto le sofferenze fisiche sopportate, al fine di poter ugualmente giocare, poiché nei reati colposi "il giudice deve accertare e valutare, oltre all'efficienza causale del comportamento dell'imputato (nella specie il Presidente della società sportiva), anche l'eventuale sussistenza di **cause poste in essere dalla vittima** (nel caso di specie, il giocatore deceduto) " .

#### **5.4 Responsabilità del presidente in ambito fiscale**

Un ulteriore profilo di responsabilità è legato alla normativa specifica del settore sportivo dilettantistico, di natura prevalentemente fiscale, che trova il proprio cardine nella legge 289/02 ai sensi della quale i vari sodalizi sportivi hanno adeguato - o almeno avrebbero dovuto farlo- gli atti costitutivi e gli statuti secondo le prescrizioni dettate dall'art. 90 della citata legge e le sue successive modifiche, provvedendo altresì e conseguentemente all'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI.

La mancata osservanza delle prescrizioni appena elencate comporta per l'ente sportivo, e conseguentemente per il presidente, in assenza di personalità giuridica del sodalizio, oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali previste, anche l'applicazione delle sanzioni di legge.

#### **5.5 Responsabilità nei rapporti di lavoro**

Ipotesi di responsabilità particolarmente problematiche sono rappresentate dai rapporti di lavoro facenti capo alle associazioni e/o società presidute. Agli enti sportivi , in qualsiasi forma costituiti, si applica la disciplina generale sui rapporti di lavoro poiché non esistono in questo settore leggi che stabiliscano deroghe rispetto alla normativa generale, non essendo applicabile allo sport dilettantistico la legge 91/81, emanata per regolamentare i rapporti di lavoro dello sport professionistico. Le associazioni e/o società sportive dilettantistiche possono quindi dar vita, come un qualsiasi datore di lavoro, a rapporti di lavoro subordinato piuttosto che autonomo e il fatto che alle associazioni e società sportive sia consentita ancora la possibilità di stipulare contratti di collaborazioni coordinate e continuative (soppiantate in tutti gli altri settori dai *contratti a progetto* della riforma Biagi) purché rese e utilizzate per fini istituzionali, non comporta la disapplicazione della normativa generale in materia di lavoro.

Ciò premesso, quello che si può correttamente affermare, al di là delle interpretazioni dubbie e delle discutibili prassi consolidate, è che, in determinate condizioni, esistono particolari regimi di natura fiscale da applicare ai redditi corrisposti ai collaboratori delle associazioni e società sportive.

#### **5.6 Limiti di applicabilità della legge n. 342**



La legge 342/00 introduce infatti un regime di favore per determinati redditi erogati a fronte di **prestazioni di tipo "volontaristico"**, svolte quindi con l'unico scopo di realizzare le finalità sociali istituzionali e non un reddito, è chiaro però che questo non riguarda i regimi fiscali di chi svolge un'attività nell'ambito societario che si configura come un regolare rapporto di lavoro. Appare quindi opportuno, che il presidente si adoperi affinché non si verifichino situazioni *ambigue* relative a rapporti di lavoro che, per loro natura, appaiano difficilmente riconducibili alla disciplina della L. 342/00 e che potrebbero, quindi, condurre ad un contenzioso con tutte le conseguenze del caso, per tale ragione ove il presidente non abbia una competenza specifica, è opportuno affidarsi sempre a professionisti preparati.

### **5.7 Responsabilità in materia edilizia.**

Un ulteriore aspetto di responsabilità personale del presidente è costituito dalla normativa in materia edilizia poiché l'esecuzione, all'interno degli impianti sportivi, anche di piccole opere che per ciò stesso vengono facilmente sottovalutate, può comportare, in caso di assenza delle autorizzazioni richieste, l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

## **6. Casistica giurisprudenziale**

In conclusione ritengo utile esporre una breve panoramica della giurisprudenza più significativa e recente (tratta da Italgire Web) concernente il nostro tema ovvero:

sull'art. 36 c.c.(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute)

sull'art. 38 c.c.(Obbligazioni delle associazioni non riconosciute)

sull'art.589 c.p. (omicidio colposo)anche in relazione all'art. 40 c.p.(rapporto di causalità)

sull'art.582 c.p.(lesioni personali)

### **Giurisprudenza sull'art. 36 c.c.: (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute)**

1) *Sez. 1, Sentenza n. 11207 del 14/05/2009* (Rv. 608156)

*Presidente: Ianniruberto G. Estensore: Balletti B. Relatore: Balletti B. P.M. Riello L. (Diff.)*

*Torrielli (Fontana ed altro) contro Pannella ed altri (Conti)*

(Cassa con rinvio, App. Roma, 24/07/2004)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Gruppo parlamentare - Natura - Di associazione non riconosciuta - Durata - Dall'inizio alla fine della legislatura - Responsabilità di chi agisce in nome e per conto del gruppo parlamentare - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza - Sufficienza - Esclusione - Concreto esercizio di attività negoziale per il gruppo parlamentare - Necessità - Relativo onere probatorio - A carico della parte invocante tale responsabilità - Fattispecie.

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ., a carico di colui che agisce in nome e per conto di un gruppo parlamentare (il quale, a norma dell'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati, si costituisce all'inizio di ogni legislatura e cessa al termine della stessa ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ.) non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza del gruppo parlamentare, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di esso e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questo e i terzi. Ne consegue che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione (gruppo parlamentare), non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Nella specie, la ricorrente, che deduceva di aver prestato attività lavorativa subordinata con mansioni impiegate per il Gruppo Parlamentare Radicale e, quindi, per il Gruppo Parlamentare Federalista Europeo nel periodo dal 1982 al 1994, si era limitata ad evocare in giudizio il "Gruppo Parlamentare Federalista Europeo", senza considerare che, nel periodo in contestazione, erano esistiti diversi gruppi parlamentari con autonoma soggettività giuridica in relazione alle legislature che si erano succedute; la S.C. ha evidenziato che l'omessa rilevazione da parte del giudice di merito del parziale difetto di legittimazione passiva dell'originario convenuto si era tradotta in un vizio determinante di motivazione ai fini dell'affermazione della responsabilità del rappresentante del gruppo parlamentare citato in giudizio e, in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).

Massime precedenti Vedi: N. 25748 del 2008 Rv. 605230

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27863 del 2008 Rv. 605702

2) *Sez. 5, Sentenza n. 16344 del 17/06/2008* (Rv. 603776)

*Presidente: Papa E. Estensore: Cicala M. Relatore: Cicala M. P.M. Sepe EA. (Diff.)*

*Ass. Saman (Esposito ed altri) contro Min. Economia Finanze ed altro (Avv. Gen. Stato ed altri)*

(Rigetta, Comm. Trib. Reg. Palermo, 23 Gennaio 2002)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA - Associazione non riconosciuta - Obbligazioni assunte dai rappresentanti anche di fatto - Responsabilità dell'ente - Condizioni - Spendita della ragione sociale - Necessità - Fondamento - Applicazione anche ai debiti tributari.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA - Obbligazioni assunte dai rappresentanti anche di fatto - Responsabilità dell'ente - Condizioni - Spendita della ragione sociale - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Estensione alle obbligazioni tributarie - Configurabilità - Fondamento.

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. civ., per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.

Massime precedenti Vedi: N. 6350 del 2000 Rv. 536576, N. 5746 del 2007 Rv. 596612

3) *Sez. L, Sentenza n. 11772 del 02/08/2003* (Rv. 565622)

*Presidente: Mattone S. Estensore: Amoroso G. P.M. Abbritti P. (Parz. Diff.)*

Movimento Cristiano Lav. Un. Prov. Benevento (*Iacobelli*) contro INAIL (*Pignataro ed altro*)

(Cassa e decide nel merito, Trib. Lavoro Benevento, 29 maggio 2000).

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA - Obbligazioni ai sensi dell'art. 38 cod. civ. - Presupposti - "Falsus procurator" - Riferibilità dell'attività all'ente - Esclusione - Responsabilità ex art. 1398 cod. civ. - Configurabilità.

Affinché, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., possa operare il riferimento all'associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell'associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione, è necessario che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell'immedesimazione organica ex art. 36 cod. civ., fermo restando che l'associazione può assentirne l'operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l'attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il "falsus procurator" non impegna l'associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente secondo l'art. 1398 cod. civ., non prevedendo l'art. 38 cod. civ. alcuna deroga all'art. 1398 cit.

Massime precedenti Vedi: N. 6350 del 2000 Rv. 536576, N. 7724 del 2000 Rv. 537381

**4) Sez. L, Sentenza n. 2471 del 04/03/2000 (Rv. 534594)**

*Presidente: Trezza V. Estensore: Mazzarella G. P.M. Nardi D. (Conf.)*

Martini ed altra (*Guidi*) contro ENPA (*Giambitto*)

(Cassa con rinvio, Trib. Lucca, 13 settembre 1996).

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Assimilabilità alla fideiussione - Configurabilità.

La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne (neppure in parte) un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione.

Massime precedenti Conformi: N. 1655 del 1985 Rv. 439627

#### **Giurisprudenza sull'art. 38 c.c.**

**1) Sez. 3, Sentenza n. 25748 del 24/10/2008 (Rv. 605230)**

*Presidente: Di Nanni LF. Estensore: Filadoro C. Relatore: Filadoro C. P.M. Apice U. (Conf.)*

Vergari (*Stasi ed altro*) contro Fasano (*Bonea ed altro*)

(Rigetta, App. Lecce, 16 settembre 2004)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto esercizio di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Relativo onere probatorio - A carico di chi invoca tale responsabilità - Assimilabilità alla fideiussione - Configurabilità.

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione; ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Massime precedenti Vedi: N. 2471 del 2000 Rv. 534594, N. 11759 del 2002 Rv. 556691, N. 26290 del 2007 Rv. 600857

**2) Sez. 5, Sentenza n. 16344 del 17/06/2008 (Rv. 603776)**

*Presidente: Papa E. Estensore: Cicala M. Relatore: Cicala M. P.M. Sepe EA. (Diff.)*

Ass. Saman (*Esposito ed altri*) contro Min. Economia Finanze ed altro (*Avv. Gen. Stato ed altri*)

(Rigetta, Comm. Trib. Reg. Palermo, 23 Gennaio 2002)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA - Associazione non riconosciuta - Obbligazioni assunte dai rappresentanti anche di fatto - Responsabilità dell'ente - Condizioni - Spendita della ragione sociale - Necessità - Fondamento - Applicazione anche ai debiti tributari.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA - Obbligazioni assunte dai rappresentanti anche di fatto - Responsabilità dell'ente - Condizioni - Spendita della ragione sociale - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Estensione alle obbligazioni tributarie - Configurabilità - Fondamento.

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. civ., per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.

Massime precedenti Vedi: N. 6350 del 2000 Rv. 536576, N. 5746 del 2007 Rv. 596612

**3) Sez. 3, Sentenza n. 858 del 17/01/2008 (Rv. 601452)**

*Presidente: Preden R. Estensore: Bisogni G. Relatore: Bisogni G. P.M. Carestia A. (Conf.)*

Fidenzi ed altro (*Contardi*) contro Unipol Assic. ed altri (*Massatani ed altro*)

(Rigetta, App. Roma, 4 Settembre 2002)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE - Associato - Azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei responsabili dell'associazione per omessa custodia riconducibile all'art. 2051 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, precisandosi, in ogni caso, che detta norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; ne consegue che l'associato è legittimato a proporre azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei responsabili dell'associazione per omessa custodia riconducibile all'art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo proposto dai ricorrenti gestori di una palestra evocati in giudizio da un associato a titolo di responsabilità per omessa custodia cui era conseguito un suo infortunio, sul corretto presupposto indicato nella sentenza impugnata alla stregua del quale il danneggiato aveva agito sulla base di una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei predetti gestori quali titolari dell'associazione in relazione all'omesso controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso nella palestra).

Massime precedenti Vedi: N. 5746 del 2007 Rv. 596612

**4) Sez. 3, Sentenza n. 26290 del 14/12/2007 (Rv. 600857)**

*Presidente: Varrone M. Estensore: Filadoro C. Relatore: Filadoro C. P.M. Ceniccola R. (Diff.)*

*Acconciamesa (Di Baldassarre ed altro) contro Grassi ed altro (Nardinocchi ed altro)*

*(Rigetta, App. L'Aquila, 5 Agosto 2003)*

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Responsabilità ex art. 38 cod. civ. - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio - Spettanza all'attore - Fattispecie.

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma secondo, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che, facendo corretta applicazione del principio di cui in massima, aveva condannato i presidenti di una associazione non riconosciuta a rifondere parte di quanto corrisposto ad una lavoratrice da colui che, in solido con l'associazione medesima successivamente cessata di esistere, era stato condannato a pagare la medesima somma a titolo di differenze retributive, tenuto conto che era stata fornita la prova che essi avevano avuto un ruolo attivo nella instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, non essendo rilevante che l'azione del creditore fosse stata proposta dopo la cessazione della carica di presidente dell'associazione medesima).

Massime precedenti Conformi: N. 5089 del 1998 Rv. 515671, N. 718 del 2006 Rv. 586777

Massime precedenti Vedi: N. 1657 del 1985 Rv. 439631, N. 2648 del 1987 Rv. 451761, N. 13946 del 1991 Rv. 475170, N. 5089 del 1998 Rv. 515671, N. 8919 del 2004 Rv. 572780, N. 455 del 2005 Rv. 579348

**5) Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007 (Rv. 596612)**

*Presidente: Saccucci B. Estensore: Cappabianca A. Relatore: Cappabianca A. P.M. Apice U. (Diff.)*

*Armato (Pizzo ed altro) contro Min. Economia e Finanze ed altri (Non Cost.)*

*(Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 12 Luglio 2002)*

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Presupposti - Concreta ingerenza nell'attività dell'ente - Necessità - Obbligazioni tributarie - Rilevanza della posizione rivestita nella compagine sociale - Limiti.

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA - Associazioni non riconosciute - Responsabilità di chi agisce per l'associazione - Presupposti - Rilevanza del ruolo rivestito - Limiti.

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.

Massime precedenti Vedi: N. 1382 del 1959 Rv. 880787, N. 3579 del 1971 Rv. 355274, N. 4747 del 1976 Rv. 383487, N. 13946 del 1991 Rv. 475170, N. 8919 del 2004 Rv. 572780, N. 718 del 2006 Rv. 586777

**6) Sez. 3, Sentenza n. 718 del 16/01/2006 (Rv. 586778)**

*Presidente: Sabatini F. Estensore: Vangelista V. Relatore: Vangelista V. P.M. Sgroi C. (Conf.)*

*Perfini (Frenquellucci ed altro) contro Com. Fermo ed altro (Liberini ed altro)*

*(Cassa con rinvio, Trib. Fermo, 7 Gennaio 2002)*

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - Rapporti esterni - Responsabilità di chi agisce per l'associazione - Avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio - Successione conseguente nella responsabilità - Esclusione.

La responsabilità personale e solidale, di cui all'art. 38 cod. civ., delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo di questa, ne assumano la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone suddette, a tutela dei terzi che con essi siano venute in rapporto negoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale, sicché il semplice avvicinarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito.

Massime precedenti Vedi: N. 4266 del 1992 Rv. 476663

7) Sez. 3, **Sentenza n. 718 del 16/01/2006** (Rv. 586777)

**Presidente: Sabatini F. Estensore: Vangelista V. Relatore: Vangelista V. P.M. Sgroi C. (Conf.)**

Perfini (*Frenquellucci ed altro*) contro Com. Fermo ed altro (*Liberini ed altro*)

(Cassa con rinvio, Trib. Fermo, 7 Gennaio 2002)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Responsabilità ex art. 38 cod. civ. - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio relativo - Spettanza all'attore.

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 comma secondo cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Massime precedenti Conformi: N. 8919 del 2004 Rv. 572779

8) Sez. 3, **Sentenza n. 455 del 12/01/2005** (Rv. 579348)

**Presidente: Duva V. Estensore: Perconte Licatese R. Relatore: Perconte Licatese R.**

**P.M. Abbritti P. (Conf.)**

Puccetti ed altri (*Pellegrini ed altro*) contro Tuccori ed altri (*Visconti*)

(Cassa con rinvio, App. Firenze, 29 Febbraio 2000)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Carattere accessorio rispetto alla responsabilità dell'associazione - Conseguenze - Inquadrabilità della relativa obbligazione tra quelle di garanzia "ex lege" - Legittimità - Perdita successiva dei poteri rappresentativi dell'associazione - Irrilevanza - Fattispecie in tema di contratto di locazione stipulato in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta. .

La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione. (Nell'affermare il principio di diritto che precedere, e nello specificare, ancora, che, per l'effetto, il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente, la Corte Cass. ha così cassato la sentenza della Corte di merito che aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto, "illo tempore", dall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza - nonché quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna - non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente).

Massime precedenti Vedi: N. 1657 del 1985 Rv. 439631, N. 13946 del 1991 Rv. 475170, N. 7111 del 1998 Rv. 517362

#### **Giurisprudenza sull'art. 589 c.p.**

1) Sez. 4, **Sentenza n. 18981 del 09/03/2009** Ud. (dep. 06/05/2009 ) Rv. 243993

**Presidente: Morgigni A. Estensore: Blaiotta RM. Relatore: Blaiotta RM. Imputato: Giusti. P.M. Monetti V. (Diff.)**

(Rigetta, App. Firenze, 12 Maggio 2005)

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Attività sportive - Società sportiva - Presidente - Posizione di garanzia in favore dei tesserati - Conseguenze.

Il presidente di una società sportiva (nella specie: ciclistica) è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei tesserati, ed ha, pertanto, l'obbligo di accertare l'idoneità fisica di ciascuno di essi alla pratica sportiva, inoltrando la richiesta di visita medica e controllando successivamente che la visita sia eseguita presso gli ambulatori a ciò deputati e che sia stato rilasciato un certificato attestante inequivocabilmente l'idoneità fisica del tesserato alla pratica sportiva. (Nella specie, la Corte ha anche osservato che il nesso di causalità tra l'omissione delle predette attività e l'evento-morte dell'atleta non è interrotto dall'eventuale imprudenza di quest'ultimo).

Massime precedenti Vedi: N. 8941 del 1992 Rv. 192808, N. 16998 del 2006 Rv. 233831, N. 24201 del 2006 Rv. 234566

2) Sez. 4, **Sentenza n. 24201 del 25/01/2006** Ud. (dep. 13/07/2006 ) Rv. 234566

**Presidente: Battisti M. Estensore: Marini L. Relatore: Marini L. Imputato: Capone. P.M. Fraticelli M. (Conf.)**

(Rigetta, App. Genova, 11 Marzo 2004)

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Attività sportive - Immersioni subacquee - Istruttore - Posizione di garanzia - Contenuto - Fattispecie.

In tema di omicidio colposo, l'istruttore di un gruppo di subacquei che organizza un'immersione è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei partecipanti all'immersione, con la conseguenza che, correttamente, viene ravvisata la sua responsabilità per il decesso di uno dei partecipanti, allorché siano accertate colpevoli inosservanze delle norme cautelari generiche o specifiche. (Nella specie, era stato accertato, in sede di merito, che il subacqueo deceduto era stato coinvolto, senza adeguata assistenza e senza le necessarie cautele, in un'immersione pericolosa, in ragione della profondità che doveva essere raggiunta, avendo altresì l'istruttore ommesso di verificare le modalità di risalita, per impedire quegli errori tecnici cui era risultato riconducibile l'evento letale).  
Massime precedenti Vedi: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

**3) Sez. 4, Sentenza n. 16998 del 24/01/2006 Ud. (dep. 18/05/2006 ) Rv. 233831**

**Presidente: Marini L. Estensore: Visconti S. Relatore: Visconti S. Imputato: P.C. in proc. Pisanu ed altri. P.M. Ferri E. (Parz. Diff.)**

(Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 15 Maggio 2003)

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Attività sportive - Società sportiva - Responsabile - Posizione di garanzia in favore degli utenti degli impianti sportivi - Fondamento - Conseguenze.

Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ., a garantire l'incolumità fisica degli utenti ed ad adottare quindi quelle cautele idonee al fine di impedire che siano superati i limiti di rischio connessi alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non adottate, del nesso di causalità con l'evento mortale occorso ad un utente dell'impianto sportivo.

Massime precedenti Conformi: N. 5816 del 2001 Rv. 218690, N. 34620 del 2003 Rv. 228403, N. 3446 del 2005 Rv. 230814, N. 27396 del 2005 Rv. 232010, N. 4462 del 2006 Rv. 233244

Massime precedenti Vedi: N. 27396 del 2005 Rv. 232011

**4) Sez. 4, Sentenza n. 4462 del 14/12/2005 Ud. (dep. 03/02/2006) Rv. 233244**

**Presidente: Battisti M. Estensore: Piccialli P. Relatore: Piccialli P. Imputato: Calandra ed altro. P.M. Iannelli M. (Conf.)**

(Annulla con rinvio, App. Catania, 11 Aprile 2005)

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Attività sportive - Impianto di piscina - Posizione di garanzia del gestore della piscina - Fondamento - Contenuto - Fattispecie.

Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connesso alla normale pratica sportiva. (Fattispecie nella quale, sulla base del suddetto principio, è stata annullata con rinvio, per illogicità di motivazione, la sentenza che aveva mandato assolto per insussistenza del fatto dal reato di omicidio colposo in danno di un frequentatore di una piscina il titolare dell'impianto cui era stato contestato di non essersi dotato di personale di salvataggio adeguato).

Massime precedenti Conformi: N. 27396 del 2005 Rv. 232010

Massime precedenti Vedi: N. 1170 del 2000 Rv. 215663, N. 5816 del 2001 Rv. 218690, N. 34620 del 2003 Rv. 228403

**5) Sez. 4, Sentenza n. 11361 del 10/11/2005 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233663**

**Presidente: D'Urso G. Estensore: Colombo G. Relatore: Colombo G. Imputato: Bonifazi. P.M. Salzano F. (Conf.)**

(Rigetta, App. Perugia, 5 Aprile 2005)

SPORT - Attrezzature sportive - Posizione di garanzia del responsabile a tutela della incolumità degli utilizzatori - Fattispecie in tema di gara automobilistica.

Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia nella sua qualità di "custode" delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 cod. civ., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. (Fattispecie in cui della morte di uno dei partecipanti ad una gara automobilistica era stato chiamato a rispondere, a titolo di omicidio colposo, l'amministratore delegato e direttore dell'autodromo, cui era stato addebitato di non avere adeguatamente protetto, con barriere di pneumatici, un muretto di protezione contro il cui spigolo la vittima era andato a sbattere dopo una collisione con altra vettura).

Massime precedenti Conformi: N. 34620 del 2003 Rv. 228403

Massime precedenti Vedi: N. 1170 del 2000 Rv. 215663, N. 5816 del 2001 Rv. 218690

**6) Sez. 4, Sentenza n. 27396 del 18/04/2005 Ud. (dep. 22/07/2005) Rv. 232010**

**Presidente: Brusco CG. Estensore: Galbiati R. Relatore: Galbiati R. Imputato: P.C. in proc. Morichetti ed altro. P.M. Cesqui E. (Conf.)**

(Rigetta, App. Ancona, 1 Marzo 2004)

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Attività sportive - Impianto di piscina - Posizione di garanzia del gestore della piscina - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il responsabile di una società sportiva che gestisce una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connesso alla normale pratica sportiva. (Sulla base di queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna che aveva ravvisato la responsabilità, per la morte di un frequentatore di una piscina, nei confronti del responsabile della società che tale piscina gestiva, cui era stata contestato di avere consentito alla vittima di svolgere, nella piscina, attività subacquea pericolosa - con esercizio di apnea prolungata -, pur in assenza di assistenti-bagnanti tenuti allo specifico controllo di detta attività; e ciò tenuto conto che la normativa sportiva

suindicata imponeva, per lo svolgimento di tale attività, la presenza di un assistente a bordo piscina e di un altro in acqua, in considerazione della difficoltà di controllare un soggetto in immersione in apnea prolungata).  
Massime precedenti Vedi: N. 1170 del 2000 Rv. 215663, N. 5816 del 2001 Rv. 218690, N. 34620 del 2003 Rv. 228403

7) Sez. 4, **Sentenza n. 3493 del 01/02/1996** Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204955

**Presidente: Consoli G. Estensore: Battisti M. Imputato: P.C. in proc. Roghi. P.M. Ferraro. (Conf)**  
(Rigetta, App. Roma, 27 febbraio 1995).

**REATO - COLPA - IN GENERE**

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere - Concessione da parte di comune ad una società o ad una persona privata qualificata di un impianto sportivo di sua proprietà - Affidamento che la concessionaria si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività svolta - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di reato colposo, qualora un ente pubblico, nella specie un comune, abbia dato in concessione un suo impianto sportivo ad una società ovvero ad una persona privata che si presenti e risulti essere qualificata per lo svolgimento dell'attività collegata alla gestione dell'impianto stesso ed abbia imposto alla concessionaria oneri ed obblighi, tra l'altro addossandole ogni responsabilità per danni verso terzi verificatisi nel corso dell'attività programmata dalla stessa, l'ente pubblico può e deve confidare, in virtù del principio dell'affidamento, che la concessionaria si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività in questione. (Nella fattispecie il comune aveva concesso la gestione di una piscina di sua proprietà ad una società polisportiva, l'amministratore di fatto e il presidente della quale erano stati condannati per il reato di omicidio colposo nei confronti di un ragazzo, annegato nella piscina. La colpa degli imputati era stata ravvisata nell'aver essi ommesso misure di sorveglianza della piscina, per mancanza di bagnini. La Corte di appello aveva escluso la responsabilità civile del comune che era stata, invece, ritenuta in primo grado. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile secondo le quali il comune era tenuto a controllare gli impianti rilevando che dall'albo di concessione emergeva che l'ente pubblico non si era riservato il controllo dell'attività svolta dalla società concessionaria ma unicamente il diritto di accedere in ogni e qualsiasi momento agli impianti con i suoi funzionari e i suoi tecnici, al fine di accertare come fossero tenuti e, quindi, di appurare se la società detta si attenesse alle norme scritte nell'albo di concessione).

8) Sez. 4, Cass ,sentenza 9 giugno 1981; *Pres. Valentino, Est. Satta Flores ,P.M. Monteleone (concl.parz. diff. ); ric. Tomassini e Fini.* *Annulla App. Perugia 26 marzo 1980.*

**Reato in genere – Colpa professionale – Valutazione - Criteri- Fattispecie(cod.civ. art. 2236; cod pen.art. 43).**

**Omicidio e lesioni personali colpose – Omicidio colposo - Nesso di causalità – Comportamento colposo della vittima – Rilevanza – Fattispecie (cod. pen. art. 41, 589).**

La colpa professionale del sanitario (medico della società sportiva Perugia e direttore del centro tecnico della F.i.g.c .per la morte ,avvenuta nel corso di una partita ,del giocatore di calcio Renato Curi ,ritenuto idoneo all'attività sportiva ,nonostante una riscontrata ma non diagnosticata anomalia cardiaca) deve essere valutata con larghezza e comprensione per le peculiarità proprie dell'esercizio dell'arte medica in generale e di quelle relative ai casi concreti,ma pur sempre nell'ambito dei criteri dettati dall'art. 43 c.p..

Nei reati colposi il giudice dee accertare e valutare ,oltre alla efficienza causale del comportamento dell'imputato ,anche l'eventuale sussistenza di cause poste in essere dalla vittima (nella specie ,la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità per omicidio colposo del medico della società sportiva del Perugia e del direttore del centro tecnico della F.I.G.C. per la morte,avvenuta nel corso di una partita ,del giocatore di calcio Renato Curi,ritenuto idoneo all'attività sportiva ,nonostante una riscontrata ma non diagnosticata anomalia cardiaca,va annullata con rinvio per omessa valutazione di un eventuale concorso colposo dell'atleta,che ,al fine di poter giocare,aveva taciuto le sofferenze fisiche sopportate).

9) CORTE DI APPELLO PERUGIA, sentenza 26 marzo 1980; *Pres. Rosi Cappellani ,Est Vitacchiano; ric Tomassini e altri*

**Omicidio e lesioni personali colpose –Morte di un giocatore nel corso di una partita di calcio -Medici sportivi- Responsabilità –Sussistenza(Cod.pen.art. 589).**

Rispondono del reato di cui all'art. 589 c.p. per aver colposamente cagionato la morte di un giocatore di calcio, avvenuta improvvisamente nel corso di una partita ,il medico della società sportiva ed il direttore del centro tecnico della F.i.g.c. ,i quali lo avevano ritenuto idoneo all'attività sportiva ,nonostante una riscontrata ma non diagnosticata anomalia cardiaca .

#### **Giurisprudenza sull' art. 582 c.p.**

1) Sez. 5, **Sentenza n. 17923 del 13/02/2009** Ud. (dep. 29/04/2009 ) Rv. 243611

**Presidente: Pizzuti G. Estensore: Bruno PA. Relatore: Bruno PA. Imputato: Spada. P.M. Galati G. (Diff.)**

(Annulla con rinvio, App. Cagliari, 18 marzo 2008)

**REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - Lesioni sportive - Applicabilità della previsione di cui all'art. 55 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.**

In tema di cosiddette lesioni sportive, non è applicabile la previsione di eccesso colposo (art. 55 cod. pen.) in quanto la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell'esercizio di attività sportiva presuppone che l'azione lesiva non integri infrazione di regola sportiva o comunque, laddove la integri, sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento; in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarà doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontà diretta a ledere l'incolumità dell'avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa.

Massime precedenti Conformi: N. 19473 del 2005 Rv. 231534

Massime precedenti Vedi: N. 8910 del 2000 Rv. 216716, N. 45210 del 2005 Rv. 232723, N. 10734 del 2008 Rv. 239475, N. 44306 del 2008 Rv. 241687

2) Sez. 5, **Sentenza n. 10734 del 07/02/2008** Ud. (dep. 10/03/2008) Rv. 239475

**Presidente: Nardi D. Estensore: Sandrelli GG. Relatore: Sandrelli GG. Imputato: Pietrogiacomi. P.M. Mura A. (Parz. Diff.)**

(Rigetta, App. Roma, 2 Luglio 2007)

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - Frattura del setto nasale durante una partita di calcio a gioco fermo - Applicabilità della causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva - Esclusione.

Non ricorre la causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva allorché un calciatore colpisca l'avversario fratturandogli il setto nasale nel momento in cui l'arbitro assegna un calcio di punizione, in quanto, in tale fase, non essendo ammesso il gioco attivo di squadra, ancorché singoli giocatori possano trovarsi in movimento per organizzare il "tiro", il gioco deve ritenersi fermo e, pertanto, l'azione antidoverosa non può risultare funzionale all'attività agonistica in atto ma si palesa come una mera aggressione del tutto indipendente dalla dinamica del gioco.

Massime precedenti Vedi: N. 1951 del 2000 Rv. 216436, N. 19473 del 2005 Rv. 231534, N. 45210 del 2005 Rv. 232723

**3) Sez. 5, Sentenza n. 45210 del 21/09/2005 Ud. (dep. 13/12/2005) Rv. 232723**

*Presidente: Calabrese RL. Estensore: Marini P. Relatore: Marini P. Imputato: Mancioffi. P.M. Monetti V. (Parz. Diff.)*

(Rigetta, App. Perugia, 31 Gennaio 2005)

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - Gomitata al naso durante una partita di calcio ma a gioco fermo - Applicabilità della causa di giustificazione di cui agli articoli 50 e 51 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statale riconnette alla pratica dello sport, nell'ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l'avversario - che aveva realizzato una rete - con una gomitata al naso, in quanto imprescindibile presupposto della non punibilità della condotta riferibile ad attività agonistiche è che essa non travalichi il dovere di lealtà sportiva, il quale richiede il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline, di guisa che gli atleti non siano esposti ad un rischio superiore a quello consentito da quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio; ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto dell'attività sportiva, mentre ricorre, come nella fattispecie, l'ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l'occasione dell'azione violenta mirata alla persona dell'antagonista.

Massime precedenti Vedi: N. 9627 del 1992 Rv. 192262, N. 5589 del 1993 Rv. 195241, N. 2765 del 2000 Rv. 217643, N. 8910 del 2000 Rv. 216716, N. 19473 del 2005 Rv. 231534

**4) Sez. 5, Sentenza n. 8910 del 02/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 216716**

*Presidente: Lacanna P. Estensore: Marasca G. Imputato: Rotella. P.M. Palombarini G. (Conf.)*

(Rigetta, App. Trento, 20 maggio 1999).

SPORT - Lesioni - Comportamento agonistico - Causa di giustificazione non codificata - Individuazione - Criteri - Limiti.

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - Nello sport - Caratteri del rischio consentito - Comportamento del giocatore - Causa di giustificazione - Fondamento.

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia del rischio consentito nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti, poiché sprovvisti di anti giuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata. (Affermando principio, e con riferimento alla fattispecie, relativa a pugno sferrato, fuori dal gioco, all'avversario, ha precisato la Corte che, quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente le regole del gioco - al fine, per esempio, di intimorire l'avversario o di punirlo per un suo precedente comportamento - il fatto medesimo non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma sarà penalmente perseguibile).

Massime precedenti Vedi: N. 9627 del 1992 Rv. 192262, N. 5589 del 1993 Rv. 195241